

## NUOVO STATUTO

### 1. Costituzione e denominazione

È costituita tra le società di pallacanestro affiliate alla F.I.P. (Federazione italiana pallacanestro) e partecipanti al campionato italiano professionistico di Serie A maschile (Campionato) un'associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, la cui denominazione è: "Lega Società di Pallacanestro Serie A" (in seguito per brevità: "Lega").

### 2. Durata

La durata dell'associazione è fissata a tempo indeterminato.

### 3. Sede

L'associazione ha sede in Bologna. La sede può essere trasferita in altra città, purché in Italia, su decisione dell'assemblea, che delibererà con la maggioranza dei due terzi.

L'Assemblea può istituire sedi secondarie.

### 4. Scopi e attività

La Lega ha gli scopi:

a) di coordinare, indirizzare e sviluppare l'attività sportiva delle società associate in conformità all'articolo 58 dello statuto della F.I.P.;

b) di rappresentare e promuovere gli interessi della società associate presso gli organismi istituzionali sportivi nazionali ed internazionali nonché nei rapporti con le altre Leghe ed associazioni nazionali ed internazionali;

c) di programmare, promuovere ed organizzare il Campionato, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa federale;

d) di programmare, promuovere ed organizzare le competizioni "Coppa Italia", "Supercoppa" ed "All Star Game", nonché le eventuali ulteriori competizioni od eventi deliberati dall'Assemblea;

e) di negoziare e stipulare i contratti ed accordi collettivi secondo le leggi vigenti in materia;

f) di negoziare e stipulare i contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi, anche digitali, del Campionato e delle altre competizioni ed eventi organizzati secondo le leggi vigenti in materia;

- g) di negoziare e stipulare i contratti relativi alla commercializzazione degli altri diritti di cui è titolare in quanto organizzatore di competizioni ed eventi sportivi;
- h) di gestire l'archivio costituito dalle immagini e suoni, e relativi supporti audiovisivi, anche digitali, degli incontri ufficiali disputati nel corso delle varie stagioni dalle squadre delle società che hanno fatto e che fanno parte della Lega;
- i) di gestire l'archivio informatico costituito dai dati relativi alle prestazioni individuali e di squadra ed ai risultati degli anzidetti incontri ufficiali.

Per il perseguimento degli scopi suddetti la Lega può compiere ogni più opportuna attività giuridica e materiale, mobiliare ed immobiliare, occorrendo anche di natura commerciale, ad eccezione di quelle che per legge o regolamento richiedano il possesso di particolari titoli od autorizzazioni non posseduti dalla Lega.

#### 5. Rapporti con la F.I.P., con le altre leghe e con altre associazioni nazionali ed internazionali

La Lega viene riconosciuta dalla F.I.P., rispettandone lo statuto e i regolamenti, e intrattiene con essa e con le altre leghe ad essa aderenti rapporti di leale collaborazione al fine di promuovere e sostenere lo sport della pallacanestro in Italia, salvaguardando la propria autonomia associativa.

La Lega può aderire e può partecipare alle competizioni europee, mediante apposita delibera, ed intrattenere con esse e con le altre leghe europee rapporti di leale collaborazione al fine di promuovere e sostenere la pallacanestro professionistica in Europa, salvaguardando la propria autonomia associativa.

#### 6. Associati

Possono far parte della Lega unicamente le società che siano in possesso del titolo sportivo idoneo a partecipare al Campionato e che rispettino integralmente le condizioni di ammissione e permanenza previste nel presente statuto, nel regolamento esecutivo e nelle altre decisioni della Lega.

Solo le società associate alla Lega hanno diritto a partecipare al Campionato.

#### 7. Acquisto e mantenimento della qualità di associato

La qualità di associato si acquista e si mantiene a seguito e per effetto di conforme deliberazione di ratifica del provvedimento di ammissione o permanenza del Presidente adottata dall'Assemblea.

A tal fine, ogni anno, le società promosse dalla categoria inferiore a quella di serie A, che intendano essere ammesse alla Lega, nonché le società già partecipanti al Campionato e non retrocesse, che intendano confermare la loro partecipazione alla Lega, devono presentare apposita domanda, rispettivamente, di ammissione e di permanenza. La domanda di ammissione deve chiaramente contenere la dichiarazione di essere a piena conoscenza delle disposizioni dell'atto costitutivo dell'associazione, del presente statuto, del regolamento esecutivo interno, del regolamento commerciale, del regolamento media, delle clausole

compromissorie e di tutte le deliberazioni già adottate dagli organi della Lega e di accettarle nella loro integralità.

Dalla data di presentazione della apposita istanza di ammissione o permanenza alla data di deliberazione di ratifica del provvedimento di ammissione o permanenza del Presidente adottata dall'Assemblea si acquista la qualità di associato ancorché in modo provvisorio.

I requisiti di ammissione e permanenza, la forma delle relative domande e la documentazione che deve essere prodotta, nonché il procedimento volto alla loro verifica, sono stabiliti dal regolamento esecutivo.

#### 8. Perdita della qualità di associato

Le società associate alla Lega perdono la qualità di associato:

- a) a seguito della retrocessione alla categoria di serie inferiore, che deve intendersi avvenuta con l'approvazione ufficiale, da parte dell'Assemblea, della classifica del Campionato;
- b) a seguito del mancato accoglimento definitivo della domanda di ammissione o di permanenza nella Lega;
- c) a seguito del recesso dalla Lega e della rinuncia alla partecipazione al Campionato, con effetto dal momento in cui tali atti sono comunicati a. In tale caso la dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente e all'Assemblea di Lega. La società che esercita il diritto di recesso non può presentare domanda di riammissione prima che sia trascorso almeno un intero esercizio sociale;
- d) a seguito della cessazione dell'attività, con effetto dalla annotazione nel registro delle imprese;
- e) a seguito della revoca dell'affiliazione alla F.I.P., con effetto dalla adozione del relativo provvedimento;

f) a seguito di espulsione deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto per grave inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto o per fatti di estrema gravità rilevanti ai sensi dell'art. 21, lett. c), e), f) e g) del Regolamento Esecutivo, comunque incompatibili con la permanenza nella Lega, con effetto dalla adozione della relativa delibera.

In nessun caso la perdita della qualità di associato libera la società dai debiti e dagli obblighi, patrimoniali e sportivi, nei confronti della Lega o di altre società associate. La società che perde la qualità di associata ai sensi dell'art. 8, lett. f), continua a osservare tutti gli accordi stipulati dalla Lega, anche ai fini del regolare svolgimento delle competizioni e nel rispetto dei diritti acquisiti dai terzi, senza tuttavia partecipare alla relativa ripartizione dei proventi.

Avverso il mancato accoglimento della domanda di ammissione/permanenza di cui all'art. 8, lett. b) e avverso la delibera di cui all'art. 8, lett. f), è ammessa impugnativa presso gli organi di giustizia della F.I.P., secondo quanto disposto dal Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro. L'impugnativa non sospende l'esecuzione della decisione impugnata. Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano i termini e le modalità previste dal Regolamento di Giustizia della F.I.P.

#### 9. Conflitti d'interesse

Nessuna società associata, nessun amministratore, dirigente, dipendente, tecnico o atleta di una società associata può, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, detenere partecipazioni nel capitale sociale di un'altra società associata, né può finanziarla in alcun modo.

Nessun amministratore, dirigente, dipendente, tecnico o atleta di una società associata può svolgere contemporaneamente le stesse o altre funzioni per un'altra società associata.

#### 10. Organi della Lega

Sono organi della Lega:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;

- d) il Collegio dei Revisori contabili;
- e) gli Organi di giustizia di cui al regolamento esecutivo.

#### 11. Requisito per l'eleggibilità ad organo di Lega

Non possono essere nominati come organi di Lega:

- persone che abbiano un rapporto di parentela con i tesserati delle società associate o altre persone che direttamente o indirettamente ne fanno parte;
- persone che ricoprano cariche societarie all'interno delle società associate.

#### 12. L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutte le società facenti parte della Lega.

L'Assemblea ha competenza in tema di:

- a) modifica dello statuto e dei regolamenti interni da esso previsti;
- b) indirizzi e programmazione dell'attività dell'associazione, individuazione delle priorità e degli obiettivi e verifica dei risultati mediante monitoraggio periodico;
- c) scioglimento dell'associazione e devoluzione del suo patrimonio;
- d) nomina e revoca del Presidente dell'associazione determinandone il relativo compenso;
- e) nomina e revoca il Vice Presidente dell'associazione determinandone il relativo compenso;
- f) nomina e revoca, per giusta causa, dei componenti del Collegio dei Revisori contabili determinandone i relativi compensi;
- g) nomina e revoca dei membri degli organi di giustizia della Lega;
- h) approvazione, entro il 30 settembre di ciascun anno, del documento programmatico previsionale annuale;
- i) approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, del bilancio consuntivo e della relazione sulla gestione redatti dal Presidente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Presidente può prorogare tale termine fino ad un massimo di ulteriori due mesi, segnalando nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione;
- j) decisioni concernenti la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato ed alle altre competizioni ed eventi organizzati dalla Lega;
- k) definizione dei criteri di ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi secondo le leggi vigenti in materia e delle risorse di cui all'art. 4 lettera

g);

l) decisioni inerenti all'eleggibilità atleti;

m) decisioni inerenti la sottoscrizione della Convenzione con la F.I.P. o di accordi negoziali con altre Leghe o altri Organi istituzionali nazionali o internazionali;

n) ratifica dell'ammissione delle società alla Lega e loro esclusione;

o) entità della quota associativa annuale di iscrizione e la quota associativa annuale di ingresso;

p) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Presidente o dei componenti del Collegio dei Revisori Contabili.

L'Assemblea deve essere convocata almeno tre volte l'anno ed inoltre quando ne fa richiesta scritta almeno un terzo delle società associate con l'indicazione degli specifici argomenti da discutere all'ordine del giorno; può essere altresì convocata su iniziativa del Presidente ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, che deve essere inviato, anche a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), alle società associate, ai Revisori dei conti ed alla segreteria della Federazione Italiana Pallacanestro almeno otto giorni prima dell'adunanza. E' prevista la convocazione con carattere di urgenza, per la quale il termine di convocazione viene ridotto a tre giorni.

L'Assemblea regolarmente convocata può validamente deliberare con la presenza dei due terzi delle società associate e a maggioranza dei presenti, salvo che nelle materie di cui alle lett. a), c), d), e), f), g), m), per le quali occorre la maggioranza qualificata di due terzi degli associati;

In mancanza di convocazione, l'Assemblea può validamente deliberare con la presenza di tutte le società associate, del Presidente e di almeno un componente del Collegio dei Revisori dei conti.

### 13. Partecipazione all'Assemblea

Partecipano all'Assemblea le società associate anche in modo provvisorio alla Lega.

All'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo partecipano, limitatamente alla discussione e votazione in questione, anche le società che facevano parte della Lega nel corso del relativo esercizio sociale ed hanno successivamente perso la qualità di associato.

Alla discussione e votazione per deliberare in ordine alle domande di ammissione e

permanenza partecipano le società, le cui istanze siano state valutate positivamente dal Presidente, secondo quanto previsto dal regolamento esecutivo. Alla sola discussione partecipano, senza diritto di voto, le società le cui domande di permanenza o di ammissione siano state valutate negativamente dal Presidente.

Le società possono essere rappresentate in Assemblea unicamente dal loro Presidente od amministratore unico o da un componente del consiglio di amministrazione delegato o dirigente delegato dal legale rappresentante della società con espressa dichiarazione di ratifica del suo operato.

È ammessa la partecipazione per delega conferita in forma scritta ad un'altra società associata. Ciascuna società non può essere portatrice di più di una delega.

Partecipano all'Assemblea con diritto di parola ma non di voto:

- il Presidente della Lega;
- il Vice Presidente della Lega;
- i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- una, e non più di una, persona designata da ciascuna società associata;
- le altre persone invitate dal Presidente previo assenso da parte dell'Assemblea.

#### 14. Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Lega o, in sua assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea, con il compito di verificare l'identità e la legittimazione dei presenti nonché di redigere il verbale.

Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea, stabilendo l'ordine di trattazione degli argomenti, l'ordine e la durata degli interventi, nonché le modalità di espressione del voto.

In ogni caso le deliberazioni concernenti l'ammissione o l'esclusione di società associate e quelle concernenti la legittimazione delle persone presenti a partecipare all'adunanza devono essere discusse e votate prima di ogni altro argomento all'ordine del giorno.

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano o per appello nominale. L'elezione del Presidente della Lega, del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori contabili, e dei componenti degli organi di giustizia avvengono a scrutinio segreto, esprimendo preferenze in numero coincidente con quello delle persone da nominare.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario, deve essere depositato presso la segreteria della Lega entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Entro lo stesso termine la Lega provvede a comunicare alle

società associate le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

L'Assemblea può anche svolgersi in teleconferenza fra le società associate, attraverso il ricorso ad opportuni strumenti audiovisivi e telematici atti a garantire la precisa identificazione dei partecipanti, la collegialità e la parità di trattamento. Le modalità procedurali e tecniche di svolgimento delle assemblee in teleconferenza, a cui rispetto è subordinata la validità delle relative deliberazioni, sono disciplinate da apposito regolamento. In ogni caso debbono svolgersi secondo le modalità ordinarie, vale a dire in conferenza personale, le assemblee per l'approvazione del bilancio, quelle per l'accoglimento o rigetto delle domande di ammissione e permanenza nella Lega, e quelle per l'elezione del Presidente della Lega.

#### 15. Il Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale della Lega, di cui ha il potere di firma rispetto ai terzi e, ad esclusione dei punti j) ed l) del precedente Art. 12 e delle competenze specifiche dell'Assemblea, esercita poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto degli indirizzi e delle priorità stabiliti dall'Assemblea stessa.

Il Presidente sottopone il proprio operato al monitoraggio periodico dell'Assemblea.

Il Presidente opererà anche attraverso sistema di sub-delega decidendo autonomamente le voci di spesa, purché nei limiti del budget stabilito dall'Assemblea.

È eletto dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli associati, e rimane in carica fino al termine fissato dall'Assemblea stessa.

#### 16. Vice Presidente

Le funzioni e i poteri del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle e, nei casi di sua decadenza, revoca o dimissioni fino ad elezione del nuovo Presidente, sono svolte dal Vice Presidente. In caso di decadenza, revoca o dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

È eletto dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli associati, e rimane in carica fino al termine fissato dall'Assemblea stessa.

#### 17. Il Collegio dei Revisori contabili

Il Collegio dei Revisori contabili è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due membri supplenti, i quali devono essere tutti iscritti nel registro dei

Revisori contabili istituito presso il Ministero di giustizia.

Il Collegio è eletto dall'Assemblea e resta in carica per un triennio; i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile e il controllo contabile.

In caso di decadenza, revoca o dimissioni del Presidente e del Vice Presidente, il Collegio dei Revisori Contabili convoca entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

#### 18. Gli organi di giustizia

L'Assemblea di Lega ha competenza esclusiva sulla giustizia comportamentale delle società. Nomina, con il voto favorevole dei due terzi delle società associate, gli organi giudicanti sia di primo che di secondo grado determinando la specie e l'entità delle sanzioni secondo il regolamento esecutivo.

Le società associate conferiscono alla Lega il diritto di esercitare il potere disciplinare nei loro confronti, nonché nei confronti dei loro rappresentanti, amministratori e dirigenti, se responsabili per infrazioni disciplinari. La regolamentazione della giustizia comportamentale e le relative sanzioni saranno definite nel Regolamento Esecutivo.

#### 19. Esercizio sociale

La gestione della Lega è suddivisa in esercizi annuali che hanno inizio il 1° luglio di ogni anno e terminano il 30 giugno dell'anno successivo.

#### 20. Entrate e fondo comune della Lega

Le entrate della Lega sono costituite da:

- a) le quote associative di iscrizione annuale e dalle quote associative di ingresso che le società sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dalla Lega;
- b) le sanzioni pecuniarie inflitte alle società associate o ai dirigenti;
- c) i proventi derivanti dagli incassi delle gare relative agli eventi di Lega;
- d) i proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi e dei contratti promo-pubblicitari e di sponsorizzazione legati al Campionato e alle altre competizioni e agli altri eventi organizzati dalla Lega;
- e) ogni altra entrata, anche di natura mutualistica o commerciale, ad essa specificatamente destinata.

Tutte le entrate sopra descritte non possono essere destinate per finalità estranee agli scopi sociali della Lega.

Il fondo comune della Lega è costituito dalle entrate che saranno destinate dall'Assemblea di Lega al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

Il fondo comune è di proprietà della Lega.

## 21. Controversie tra Lega e società associate

Tutte le società, per effetto della presentazione della domanda di ammissione o per effetto della partecipazione alla Lega, e come condizione per la stessa ammissione e partecipazione, sono contrattualmente vincolate dalle clausole arbitrali di cui al presente articolo e al successivo, con rinuncia espressa ad avvalersi della giustizia ordinaria e di qualsiasi altro procedimento Arbitrale.

Tutte le controversie tra la Lega e una società associata, o tra la Lega e una società che ha richiesto di essere ammessa, o tra la Lega e una società che ha perso per qualsiasi motivo la qualità di associata, relativamente a qualsiasi aspetto di natura patrimoniale e/o sportiva connesso alla partecipazione, alla ammissione, alla mancata ammissione od alla esclusione dalla Lega, ivi comprese le controversie relative ai provvedimenti adottati (ad eccezione dei provvedimenti di cui all'art. 8, lett. b) e lett. f), del presente Statuto) o sanzioni inflitte o garanzie bancarie escusse nei confronti di società associate, nonché quelle relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e dei regolamenti o provvedimenti della Lega, sono devolute esclusivamente ed inderogabilmente ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, uno ciascuno nominato dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato d'accordo dagli arbitri di parte o, in difetto di accordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Il Collegio Arbitrale decide in via irrituale.

Condizione per la procedibilità dell'arbitrato, nel caso di controversie derivanti da, o connesse a, provvedimenti adottati dalla Lega e/o sanzioni inflitte a società associate, è in ogni caso il previo esaurimento dei procedimenti davanti agli organi di giustizia della Lega previsti dal presente Statuto.

Il Collegio Arbitrale deve emettere il lodo entro il termine di giorni 90 dalla data di costituzione del Collegio; detto termine può essere prorogato per non più di una volta e per un massimo di giorni 30 previa proroga espressa concessa dalle parti. La motivazione del lodo dovrà essere depositata presso gli Uffici della Lega entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del dispositivo.

Le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale saranno anticipate da entrambe le parti in pari misura, salvo il vincolo della solidarietà e graveranno, al termine della controversia, a carico della parte soccombente. Anche le spese di difesa graveranno sulla parte soccombente.

In caso di soccombenza della società, la Lega ha facoltà di escutere in tutto o in parte la garanzia bancaria fissata dal Regolamento Esecutivo di Lega, al fine di ottenere le somme ad essa spettanti ed al fine di ottenere e riversare le somme eventualmente dovute al Collegio.

## 22. Controversie tra società associate

Tutte le controversie tra società associate o ex-associate relative a qualsiasi aspetto di natura patrimoniale e/o sportiva connesso alla partecipazione alla Lega sono esclusivamente ed inderogabilmente devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno ciascuno nominato dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato d'accordo dagli arbitri di parte o, in difetto di accordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Il Collegio Arbitrale decide in via irrituale.

Il Collegio Arbitrale deve emettere il lodo entro il termine di giorni 90 dalla data di costituzione del Collegio; detto termine può essere prorogato per non più di una volta e per un massimo di giorni 30 previa proroga espressa concessa dalle parti.

Le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale saranno anticipate da entrambe le parti in pari misura, salvo il vincolo della solidarietà e graveranno, al termine della controversia, a carico della parte soccombente. Anche le spese di difesa graveranno a carico della parte soccombente.

La parte che intende attivare l'arbitrato notifica alla controparte un atto contenente le domande proposte, l'esposizione dei fatti da cui esse traggono origine e l'indicazione dei relativi mezzi di prova. Nei successivi venti giorni dal ricevimento, la parte convenuta notifica alla controparte un atto contenente le proprie difese, eccezioni e domande nonché l'indicazione dei relativi mezzi di prova. Tali atti introduttivi devono essere depositati presso gli uffici della Lega entro dieci giorni dalle rispettive notificazioni, unitamente ai documenti offerti in comunicazione.

Il Collegio Arbitrale fissa l'udienza di comparizione e discussione e decide la controversia con lodo irrituale entro 90 giorni decorrenti da tale udienza, salvo proroga concessa dalle parti. La motivazione del lodo dovrà essere depositata presso gli Uffici della Lega entro 30

giorni dalla data di sottoscrizione del dispositivo.

In caso di mancata ottemperanza al lodo da parte della società soccombente, la Lega ha facoltà di escutere in tutto o in parte la garanzia bancaria fissata dal Regolamento Esecutivo di Lega, al fine di ottenere e riversare le somme spettanti alla società vittoriosa e al Collegio Arbitrale.

### 23. Liquidazione e scioglimento della Lega

Con la deliberazione di messa in liquidazione e successivo scioglimento della Lega, l'Assemblea nomina un liquidatore tra tre nominativi proposti dal Presidente della Lega di concerto con il Collegio dei Revisori contabili. Con l'apertura della liquidazione cessano dalle loro funzioni il Presidente e gli organi di giustizia.

Soddisfatti i creditori sociali, il liquidatore provvederà a ripartire l'eventuale patrimonio residuo tra le società in parti uguali tra loro.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2492 e seguenti del codice civile.